906109



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile-

costituita dai signori:

Dott. Alfredo Laurino

Presidente

Dott. Francesco Caccamo

Consigliere

Dott. Francesco Micela

Consigliere rel.


Dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente


# SENTENZA

nelle causa civile iscritta al n. 1607/2001 R.G. di questa Corte di Appello, posta in decisione all'udienza collegiale del 19.11.2008 e promossa in questo grado

#### DA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (IACP) di Palermo, c.f.: 00257270827, in persona del legale rappresentante pro-tempore Presidente F.F. Ing. Domenico Peritore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Liguori giusta deliberazione d'urgenza di incarico n. 99 del 04.06.2001 per mandato a margine del presente, presso il cui studio in Palermo, via P.pe di Villafranca n. 91 elegge domicilio.





## **Appellante**

#### Contro

COMUNE DI PALERMO, C.F.: 80003210814 in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Diego Cammarata, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sede dell'Avvocatura Comunale, sita in questa via Maqueda n. 182, e rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulio Geraci, giusta procura generale alle liti in Notar Francesco Pizzuto del 24.2.1987 (rep. 26879), e Benedetto Raimondo, giusta procura generale alle liti in Notar Francesco Pizzuto del 24.2.1987 (rep. 26876)

Appellato

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

## Per l'appellante:

# PIACCIA ALLA CORTE ECC.ma

Riformare ed annullare la sentenza del Tribunale di Palermo 550/2001 impugnata, con l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta.

In subordine riformare parzialmente la sentenza impugnata sul punto in cui disposta la revoca del d.i. anche per il credito di L. 1.990.937.000 relativo alla indennità di occupazione legittima.

Condannare l'appellato alle spese, competenze ed onorari.



# Per l'Appellato

# PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Rigettare in toto l'appello proposto dallo IACP della Provincia di Palermo avverso la impugnata sentenza e confermare in toto la stessa, ove occorresse anche integrandone opportunamente la motivazione;

Con vittoria di spese

4

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9 maggio 1997, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo chiese al Presidente del Tribunale di Palermo di ingiungere al comune di Palermo la corresponsione della somma di £. 3.720.989.865, oltre interessi e spese, di cui £. 1.730.052.865 quale pagamento della residua quota del 20 % dell'indennità di espropriazione delle aree utilizzate a seguito delle ordinanze sindacali di occupazione temporanea e d'urgenza emesse il 19 novembre 1980 e il 5 agosto 1981 per la realizzazione del programma di edilizia economica e popolare in località Borgo Nuovo, e £. 1.990.937.000 a titolo di indennità di occupazione per cinque anni, documentando a tal fine di avere già percepito, in forza dell'ordinanza sindacale n.124/P del 13 marzo 1990, l'80 % dell'indennità di espropriazione e di avere ripetutamente sollecitato il versamento delle ulteriori somme spettatigli, delle quali l'amministrazione comunale, peraltro, aveva già deliberato il pagamento con ordinanza sindacale del 19 febbraio 1997, rimasta però ineseguita.

Dopo che il Presidente del Tribunale emise il chiesto decreto il 16 maggio 1997, il comune propose opposizione al Tribunale con citazione notificata il 27 agosto 1997, eccependo l'insussistenza del credito ingiunto per l'intervenuta illegittimità della procedura espropriativa e l'inesistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura monitoria; deducendo di avere revocato il precedente provvedimento di liquidazione, chiese quindi la revoca del decreto opposto, e in subordine eccepì la compensazione del credito vantato dall'IACP con il maggior credito, ammontante ad oltre £. 14.000.000.000, derivante dal



ripianamento delle passività del bilancio dell'azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo, a sua volta creditrice dell'IACP di pari importo.

L'istituto opposto, ritualmente costituitosi, contestò la fondatezza dell'opposizione e, deducendo l'illegittimità dell'O.S. n.3779/97 con cui era stata disposta la revoca del precedente provvedimento che aveva riconosciuto il credito poi azionato in sede monitoria, chiese in via riconvenzionale, previa disapplicazione dell'ordinanza illegittima, il risarcimento dei danni subiti, in misura pari all'ammontare delle somme ingiunte.

Con sentenza n.550/01 del 19 ottobre 2000, depositata il 1° febbraio 2001, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo, rigettò la domanda riconvenzionale proposta dallo IACP e dichiarò interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

In particolare, il Tribunale rilevò che l'ordinanza con cui il comune aveva deliberato di pagare allo IACP l'importo per il quale era stata poi chiesta e ottenuta l'ingiunzione, successivamente revocata, integrava una ricognizione di debito e non costituiva di per sé un'autonoma fonte di obbligazioni, per cui occorreva verificare la fondatezza dell'eccezione del comune circa l'inesistenza del credito.

L'eccezione era fondata, perché l'accordo intervenuto fra le parti sull'indennità di esproprio era limitato alla determinazione della sua misura, ma la procedura non si era conclusa con il decreto di espropriazione, nonostante la scadenza dei termini fissati per l'occupazione, con la conseguenza che lo IACP non poteva vantare il diritto al pagamento dell'indennità di esproprio e il decreto ingiuntivo andava quindi revocato.



Quanto alla domanda avanzata in via riconvenzionale dallo IACP, il Tribunale ritenne che essa non aveva ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla illecita occupazione degli immobili, bensì il risarcimento dei danni causati dal comportamento illegittimo dell'amministrazione, che, a dire dell'opposto, avrebbe illecitamente adottato il provvedimento n.3779/97 al di fuori dei limiti del potere di autoannullamento degli atti amministrativi.

La domanda, così individuata dal Tribunale, era infondata, considerato l'ampio potere di autotutela del comune e la mancanza, nella specie, di alcuna idoneità lesiva dei diritti dello IACP.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Istituto Autonomo Case Popolari.

Il comune, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 3 / 10 marzo 2004 la Corte ha disposto una consulenza tecnica per determinare l'indennità dovuta all'appellante per l'occupazione del fondo.

Infine, precisate le conclusioni come riportate in epigrafe, la causa è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 17 novembre 2008, con l'assegnazione alle parti dei termini rituali per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

# **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I. I primi tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, perché connessi fra loro.

Con il primo, l'appellante lamenta che il comune "ebbe capziosamente ad adottare atti di revoca della ordinanza sindacale del



19.2.1997" con cui aveva disposto il pagamento del saldo, e sostiene che il Tribunale, ritenendo i provvedimenti del comune privi di effetto in ordine all'esistenza dell'obbligazione, avrebbe dovuto coerentemente disapplicare, preliminarmente e incidentalmente, l'ordinanza poi revocata dal comune, avendosi altrimenti un accertamento giudiziale confliggente con un provvedimento amministrativo.

Sostiene, inoltre, che gli effetti dell'accordo sull'indennità non sono venuti meno per il fatto che non venne emesso il decreto di esproprio, con la conseguenza che l'azione monitoria poteva essere convertita, in sede di opposizione, in domanda risarcitoria da occupazione illegittima, e che tale, in effetti, era "sostanzialmente" la causa petendi della domanda riconvenzionale, fondata sull'art.2043 c.c.

Con il secondo motivo, l'Istituto si duole che il Tribunale abbia escluso che la revoca (*rectius* l'annullamento) dell'ordine di liquidazione potesse essere fonte di responsabilità civile e sostiene sia errato ritenere che la revoca rientrava nell'ampio potere di autotutela e non vi fosse alcuna idoneità lesiva dei suoi diritti.

Lo IACP ribadisce, sul punto, quanto già dedotto in primo grado sulla necessità, per procedere all'annullamento in autotutela, di un interesse pubblico, concreto e attuale, diverso da quello del mero ripristino della legalità, tanto più che si erano consolidate "situazioni di ristoro indennitario", in buona fede, conseguenti alla procedura ablativa subita.

Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che la revoca sarebbe in ogni caso lesiva dei suoi diritti, perché ha costituito atto strumentale sulla base del quale il comune ha fondato l'opposizione, con una lesività



immediata, essendosene il comune avvalso per non corrispondere la somma, eccepire la compensazione e chiedere, separatamente, la restituzione del parziale pagamento già in precedenza eseguito.

#### 2. I motivi sono infondati.

Come chiaramente spiegato dal giudice di primo grado, il credito vantato dall'istituto appellante, infatti, non trova la sua fonte nell'ordinanza di liquidazione delle somme del 19 febbraio 1997, successivamente annullata dal comune con l'ordinanza del 24 settembre 1997.

L'ordinanza di liquidazione – non riconducibile all'esercizio di poteri autoritativi propri della pubblica amministrazione – riveste i caratteri di una mera ricognizione di debito che, come tale, è stata legittimamente posta a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, ma non vale, di per sé, a far ritenere sussistente il credito vantato (sull'applicabilità alla pubblica amministrazione della disciplina di cui all'art.1988 c.c., vedi Cass. n. 25435 del 6 dicembre 2007 e Cass. n. 8643 del 29 maggio 2003).

E' dunque del tutto irrilevante, ai fini del decidere, ogni questione sul suo successivo annullamento, così come è infondato ogni rilievo sulla mancanza di una esplicita pronuncia di "disapplicazione" dell'atto amministrativo (cui, del resto, il giudice ordinario non è tenuto, ben potendo considerare l'atto tamquam non esset anche solo implicitamente: vedi, per tutte, Cass. n. 24178 del 30 dicembre 2004).

Quanto agli effetti dell'accordo sull'indennità di espropriazione, esattamente il Tribunale ha osservato che esso si limita a vincolare le parti alla determinazione dell'indennità e che la sua sorte è strettamente



legata alle vicende del procedimento amministrativo, con la conseguenza che, in mancanza dell'esistenza o dell'esercizio del potere di espropriazione, l'accordo è privo di effetti.

Sul punto, oltre alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale, si consideri che, anche recentemente, la Cassazione ha affermato che "l'accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando non comporta ipso facto una cessione volontaria del bene, sicchè, con l'accettazione dell'indennizzo da parte dell'espropriando, l'entità dell'indennizzo diventa definitiva e non più contestabile, in base all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, solo in caso di emissione del decreto di esproprio, in mancanza del quale la procedura espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza" (Cass. n. 13415 del 23 maggio 2008; vedi anche Cass. n.13217 del 20 giugno 2005 e Cass. n.6009 del 16 aprile 2003).

Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dallo IACP, correttamente il Tribunale si è ritenuto vincolato dal principio della domanda, rilevando che la causa petendi dedotta a fondamento della richiesta di risarcimento, cioè il fatto illecito generatore del danno, era stato individuato dallo IACP nell'adozione "dell'atto di autoannullamento della posizione debitoria posta in essere dal comune ... fonte di responsabilità civile per la illiceità .... e l'illegittimità del provvedimento".

Non poteva dunque il giudice arbitrariamente sostituirvi il diverso fatto costituito della materiale illegittima occupazione degli immobili



(cfr., in materia risarcitoria, Cass. n. 18513 del 3 settembre 2007 e Cass. n. 4598 del 2 marzo 2006).

E che l'annullamento del 24 settembre 1997 non abbia generato alcun pregiudizio all'istituto appellante è evidente non soltanto perché intervenuto a breve distanza dall'ordine di liquidazione (peraltro preceduto da un provvedimento di "revoca", poi ritirato, dell'8 agosto 1997), sì che non si è generato alcun "consolidamento in buona fede di situazioni di ristoro indennitario conseguenti alla procedura ablativa".

Alla radice, infatti, sono troncanti le considerazioni già fatte in merito alla fonte del credito, che non può individuarsi nell'ordine di liquidazione delle somme, la cui natura giuridica è unicamente quella di una ricognizione di debito e nel quale, come si è detto, non vi è esercizio di poteri autoritativi.

3. Con il quarto motivo di appello, lo Iacp deduce che, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva chiesto e ottenuto l'ingiunzione non soltanto con riferimento al credito di £. 1.730.052.865, costituente il saldo del 20 % dell'indennità di espropriazione, ma anche il credito di £. 1.990.937.000 relativo all'indennità di occupazione legittima, per il periodo di cinque anni.

L'appellante sostiene quindi che, anche ad accedere alla tesi accolta dal Tribunale, secondo cui la mancanza del decreto di esproprio impediva che si potesse configurare un credito per l'indennità di espropriazione, doveva invece ritenersi dovuta la somma azionata a titolo di indennità di occupazione legittima.

Il motivo è fondato.

4

Premesso che nessuna delle parti ha sollevato questione sulla competenza del giudice di primo grado a determinare l'indennità di occupazione legittima — e che quindi ogni valutazione sul punto è preclusa alla Corte — non vi è dubbio che, in parte, la causa petendi del credito azionato aveva ad oggetto l'indennità per l'occupazione legittima.

Tale indennità, com'è noto, è dovuta anche quando non sia intervenuto il decreto di esproprio e il bene passi in proprietà all'ente a seguito di occupazione acquisitiva, indipendentemente dall'eventuale giudizio sull'acquisizione della proprietà del bene e sul conseguente risarcimento (Cass. n. 1683 del 15 febbraio 2000 e Cass. n. 6862 del 7 aprile 2004).

Al riguardo, deve osservarsi, in primo luogo, che, nonostante la pretesa sia stata azionata con una richiesta di pronunzia di condanna, tramite il ricorso al procedimento monitorio, la Corte deve limitarsi, secondo le regole generali, a determinare l'indennità, e a ordinarne quindi il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti all'ente che ha avviato il procedimento espropriativo.

Va inoltre precisato che la richiesta inizialmente avanzata – e, coerentemente, l'appello avverso la decisione del Tribunale – riguardano espressamente un periodo di cinque anni.

La Corte è dunque vincolata, per il principio della corrispondenza del chiesto al pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., a considerare soltanto il periodo per il quale è stata chiesta l'indennità, senza tenere conto, dunque, del sesto anno di occupazione legittima, dovuto alla proroga



disposta dall'art.5 bis della legge n.42/85, che ha convertito il decreto legge 901 del 1984.

Poiché sono state occupate particelle diverse per effetto di due diverse ordinanze, occorre considerare separatamente il quinquennio riferito all'occupazione iniziata con l'immissione in possesso del 15 dicembre 1980, in virtù dell'ordinanza di occupazione temporanea del 19 novembre 1980, e quello riferito all'occupazione iniziata con l'immissione in possesso del 15 settembre 1981, per effetto dell'ordinanza di occupazione temporanea del 5 agosto 1981.

Dalla consulenza tecnica di ufficio risulta che il terreno ricadeva per intero in un'area destinata dal P.R.G. a verde agricolo (zona V4) e che soltanto con variante approvata con D.C.C. del 7 luglio 1981, successiva all'immissione in possesso del 15 dicembre 1980, la destinazione urbanistica delle aree è stata modificata da agricola a edificabile (pagg. 13/15 della relazione di consulenza).

Com'è noto, in tema di determinazione delle indennità dovute per il procedimento ablatorio, nel considerare i vincoli imposti dalla pubblica amministrazione, occorre verificare se la destinazione impressa comporti limitazioni incidenti su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare dell'opera pubblica e sia, quindi, riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare, a carattere espropriativo, ovvero venga effettuata nell'ambito del programma generale di sviluppo urbanistico così assumendo contenuto conformativo della proprietà privata (cfr., da ultimo, Cass. n. 26615 del 6 novembre 2008).

Più in particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che, in caso di variante allo strumento urbanistico in vigore, il carattere conformativo (che consente di tener conto della nuova classificazione), "non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti, ed è dunque configurabile ove detti vincoli mirino ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica; per converso, se la variante non abbia una tal natura generale, ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata (cosiddetta variante ad oggetto specifico), il vincolo essa contiene deve essere qualificato come preordinato all'espropriazione e deve, pertanto, prescindersene" (Cass. n. 20502 del 20 ottobre 2004; vedi anche la precedente Cass. sez. un. n.173 del 23 aprile 2001).

Nella specie, come si ricava dal tenore delle ordinanze del 19 novembre 1980 e del 5 agosto 1981 con cui è stato disposta l'occupazione temporanea, nonché dal certificato di destinazione urbanistica acquisito dal consulente tecnico di ufficio, la natura edificatoria non fu impressa mediante un generale piano di zona per

l'edilizia economica e popolare, ma in dipendenza da un programma straordinario, realizzato in virtù della legge regionale siciliana n.25 del 15 febbraio 1980, che ha convertito in legge il decreto n.629 del 15 dicembre 1979.

In particolare, il nono comma dell'art. 8 del citato decreto legge, introdotto dalla legge di conversione, nel prevedere la realizzazione del programma straordinario di edilizia, ha stabilito il principio per cui, se l'area occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione non è stata già acquisita dal comune, ovvero, pur essendo nella sua disponibilità, ha una destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria (ovvero non è inclusa nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167) a tale delibera, che equivale a variante degli strumenti urbanistici, si applica l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n.865, norma che riconduce alla localizzazione delle aree, da parte dei Comuni, la dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Cass. n. 3033 del 15 febbraio 2005).

4

La natura edificatoria non fu dunque disposta per una più vasta zona del territorio ma, tramite la localizzazione delle aree da espropriare, con riferimento esclusivo ai terreni ove si prevedeva la costruzione degli alloggi popolari, con la conseguenza che il vincolo dev'essere qualificato come preordinato all'espropriazione e non va dunque considerato ai fini della determinazione dell'indennità, trattandosi di intervento in variante, tipicamente espropriativo, non riconducibile alla programmazione del territorio (cfr. Cass. n. 3022 dell'8 febbraio 2008).

Ne consegue che, per l'indennità di occupazione temporanea, trova applicazione l'art. 20, terzo comma, della stessa legge n.865 del 1971, il quale dispone che l'indennità di occupazione va determinata in una somma pari, per ciascun anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione (in questo caso virtuale), calcolata, a norma dell'art. 16 della stessa legge, in base al criterio del valore agricolo medio tabellare.

Al fine di individuare l'indennità di espropriazione virtuale può farsi riferimento, per ciascuna delle due ordinanze di occupazione temporanea, al valore agricolo riferito all'anno intermedio di ciascun quinquennio.

E così, con riferimento alle particelle occupate per effetto dell'ordinanza del 19 novembre 1980, devono considerarsi, per determinare l'indennità di occupazione nel quinquennio decorrente dall'immissione in possesso eseguita il 15 dicembre 1980, i seguenti valori agricoli medi riferiti all'anno 1983 per la Regione Agraria n.13 denominata "Pianura – Conca d'Oro", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 26 maggio 1984:

p.lla n. 9 (prato) v.a.m. £. 450 x mq. 85.370 = £. 38.416.500 p.lla n. 15 (orto irriguo) v.a.m. £. 7.390 x mq. 19.089 = £.141.067.710 p.lla n. 16 (uliveto) v.a.m. £. 1.375 x mq. 368= £.506.000 p.lla n. 906 (ficod.to) v.a.m. £. 615 x mq. 21.450= £.13.191.750 p.lla n. 599 (prato arb.to) v.a.m. £. 450 x mq. 22.720= £.10.224.000.

L'indennità virtuale di espropriazione è dunque pari a £.203.405.960 (£.38.416.500 + £.141.067.710 + £.506.000 + £.13.191.750 + £.10.224.000), cui corrisponde un'indennità di occupazione legittima, per ciascun anno, di £.16.950.497 (£.203.405.960 / 12), in valuta corrente € 8.754,20, e quindi € 43.771 per i cinque anni



che vanno dal 15 dicembre 1980 (data dell'immissione in possesso) fino al 15 dicembre 1985.

Con riferimento, invece, alle particelle occupate per effetto dell'ordinanza del 5 agosto 1981, devono considerarsi, per determinare l'indennità di occupazione nel quinquennio decorrente dall'immissione in possesso eseguita il 15 settembre 1981, i seguenti valori agricoli medi riferiti all'anno 1984 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 6 luglio 1985):

p.lla n. 698 (uliveto) v.a.m. £. 1.400 x mq. 9.000 = £. 12.600.000 p.lla n. 1255 (uliveto) v.a.m. £. 1.400 x mq. 800 = £. 1.120.000 p.lla n. 906 (ficod.to) v.a.m. £. 645 x mq. 1.850 = £. 1.193.250 p.lla n. 599 (prato arb.to) v.a.m. 475 £. x mq. 160 = £. 76.000 p.lla n. 15 (orto irriguo) v.a.m. 7.540 £. x mq. 1.700 = £. 12.818.000.

La relativa indennità virtuale di espropriazione è dunque pari a £.27.807.250 (£. 12.600.000 + £.1.120.000 + £.1.193.250 + £.76.000 + £.12.818.000), per un'indennità di occupazione annuale di £.2.317.271 (£.27.807.250 / 12), in valuta corrente pari ad € 1.196,77, cui occorre aggiungere l'occupazione riferita alla particella n.34, ove insiste il fabbricato rurale, per il quale occorre riferirsi agli interessi legali del 5 % sul valore venale, calcolato dal c.t.u. in £.4.608.000, pervenendosi quindi ad un'indennità di occupazione legittima, per ciascun anno, di £. 230.000 (£.4.608.000 x 5 / 100), in valuta corrente € 118,79, che, sommata a quella dovuta per le altre particelle (€ 1.196,77), consente di pervenire, per ciascuno dei cinque anni, a un'indennità di occupazione di € 1.315,56, e quindi € 6.577,8 per i cinque anni che vanno dal 15



settembre 1981 (data dell'immissione in possesso) fino al 15 settembre 1986.

Poiché, al di là del procedimento monitorio seguito dallo I.A.C.P., oggetto della lite è la determinazione dell'indennità di occupazione, va ordinato al comune, come si è detto, di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti le dette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla scadenza delle singole annualità e decurtate di quanto eventualmente già versato dall'Amministrazione comunale per la stessa causale.

Trattandosi di debito di valuta, va invece esclusa la rivalutazione automatica del credito e, comunque, del "maggior danno" causato dalla mora del debitore. La mora presuppone, infatti, un comportamento colpevole dell'espropriante, idoneo a far sorgere l'obbligo di ulteriore risarcimento, ai sensi dell'art.1224, comma secondo, c.c. (configurabile, peraltro, solo a partire dall'instaurazione dell'opposizione alla stima), ma tale ulteriore pregiudizio non è presunto, dovendo la parte interessata assolvere, quanto meno, ad un onere di allegazione (nella specie non assolto), che consenta al giudice di verificare se il danno richiesto possa essersi verosimilmente prodotto (v. Cass.5263/2003; 4919/2003).

Considerato l'esito del giudizio, vanno infine interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunziando,



in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n.550/01 del 19 ottobre 2000, depositata il 1° febbraio 2001, appellata dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo;

determina l'indennità di occupazione temporanea, in favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo, in € 43.771 con riferimento agli immobili occupati in virtù dell'ordinanza del 19 novembre 1980, per il periodo che va dal 15 dicembre 1980 fino al 15 dicembre 1985, e in € 6.577,8, con riferimento agli immobili occupati in virtù dell'ordinanza del 5 agosto 1981, per il periodo che va dal 15 settembre 1981 fino al 15 settembre 1986;

ordina al comune di Palermo, in persona del Sindaco "pro tempore", di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti le superiori somme, oltre agli interessi legali come specificato in motivazione, decurtate di quanto eventualmente già versato dall'Amministrazione comunale per la stessa causale;

conferma nel resto l'impugnata sentenza;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di secondo grado.

Così deciso a Palermo, il 9 marzo 2009

Consigliere est.

IL CANCELLIERE - CT

Charles .

Il Presidente

especiales made carrenteria della 1º Suciona Chefic

della Garta 2 6 MAG 2009

RIGHT

Annotazione: Addi	[1 6 GIU. 2009	rilasciale copie	in forme
eseculiva a richiesta	dell'avv. UO	houn.	Upun:
nell'interesse di	IACP		<i>}</i>
Richieste n° Z ii 8-6-09 e	соры		
11 6 GIU. 2009	rilascioto Esatte in		
marche L 200 Pa, 1.6 GIU, 200	91.	y.e	
IL CANCE	L.NIERA!		

ALL TOWNS OF THE PARTY AND PROPERTY.